

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE RIFORMA DELLA DISCIPLINA  
RIGUARDANTE LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI**

*ART. 1 - (Modifiche alla disciplina sui presupposti della responsabilità)*

*ART. 2 - (Modifiche al procedimento di ammissibilità della domanda)*

*ART. 3 - (Modifiche all'azione di rivalsa)*

*ART. 4 - (Disposizioni finanziarie)*

*ART. 5 - (Entrata in vigore)*

## ART. 1

### *(Modifiche alla disciplina sui presupposti della responsabilità)*

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chi ha subito un danno ingiusto per diniego di giustizia ovvero per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere da un magistrato, anche onorario, con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni.»;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.».
  - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.».
  - d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché dalla mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

## ART. 2

### *(Modifiche al procedimento di ammissibilità della domanda)*

1. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.

## ART. 3

### *(Modifiche all'azione di rivalsa)*

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Azione di rivalsa) - 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, deve esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2 commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inexcusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inexcusabile per travisamento del fatto o delle prove.».
2. All'articolo 8, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo le parole «pari al terzo» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla metà»;
  - b) al terzo periodo la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

3. L'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente «Art. 9. – (*Azione disciplinare*) – «1. Il tribunale adito per il giudizio di rivalsa ordina in ogni caso la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.  
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti su istanza di parte o d'ufficio nel giudizio di rivalsa.».

#### ART. 4

##### (*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### ART. 5

##### (*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. La presente legge si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato successivamente alla sua entrata in vigore.